

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI LODI 2 LOTTI

Stazione appaltante:	<i>COMUNE DI LODI</i>
Amministrazione aggiudicatrice:	<i>Comune di Lodi</i>
Procedura:	<i>Aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.</i>
Criterio di aggiudicazione:	<i>Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.</i>

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICI	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL' APPALTO E IMPORTO	8
3.1. DURATA	9
3.2. REVISIONE PREZZI	9
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE	15
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC	19
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA	21
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23
14.2. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)	26
14.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL' ART. 372 DEL D. LGS.12 GENNAIO 2019, n. 14	26
15. OFFERTA TECNICA	27
16. OFFERTA ECONOMICA	28

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	30
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	30
17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	43
17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	43
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	44
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	45
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	47
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	47
25. ACCESSO AGLI ATTI	47
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
27. CLAUSOLA BROKER	48
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

PREMESSE

Con decisione a contrarre assunta con proposta di determinazione n. 4192/2026 della Direzione 1, questa Amministrazione ha deciso di affidare a mezzo di procedura di gara aperta comunitaria ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora innanzi Codice), il servizio assicurativo del Comune di Lodi, per la durata di 36 mesi, con opzione di proroga semestrale.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema per gli acquisti telematici della Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere tramite l'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> (di seguito il "Sistema") e conforme alle prescrizioni della Parte II, del Libro I del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice. Il luogo di svolgimento dei servizi è il Comune di Lodi (codice NUTS ITC49).

CPV: specifico per ogni Lotto, come da tabella seguente.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è la Dottoressa Antonella Rugginenti, Responsabile del Servizio Economato (Telefono: 0371 409275; indirizzo mail: antonella.rugginenti@comune.lodi.it, indirizzo pec: comunedilodi@legalmail.it e sito internet www.comune.lodi.it).

Lotto	Oggetto	CIG	CPV
Lotto 1	Assicurazione all risks del patrimonio immobiliare e mobiliare	BD27FAF79B	66515200-5
Lotto 2	Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	BD27FB086E	66516400-4

SEZIONE 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto

previsto nel documento denominato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione nella sezione dedicata alla presente procedura sul sito del Comune di Lodi (<https://www.comune.lodi.it>), dove sono accessibili i documenti di gara.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SINTEL sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SINTEL è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SINTEL avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'Amministrazione Aggiudicatrice, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

Il Sistema è messo a disposizione dall'Agenzia Regionale per l'innovazione e gli Acquisti (ARIA) ai sensi della Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare, art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n.33/2007, in particolare art. 1, comma 6.

La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta sinteticamente in questo documento. Si prega di consultare il documento allegato “Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel” per maggiori informazioni in merito.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'Help Desk al numero verde 800.116.738 o di scrivere all'indirizzo mail supportoacquistipa@ariaspa.it

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- la registrazione a SINTEL con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 1.3.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SINTEL e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

1.3. REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla gara, i fornitori sono tenuti a conseguire preventivamente l'Abilitazione al Sistema, accedendo al portale della Centrale Acquisti <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> nella sezione Sintel/Registrazione.

L'Abilitazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta né alcun altro onere o impegno.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

SEZIONE 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara (il presente documento);
3. Progetto di gara redatto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice;
4. N. 2 Capitolati speciale d'appalto;
5. N. 2 schede di offerta tecnica;
6. N. 2 schede di offerta economica;
7. Statistiche sinistri;

8. Allegato 1_Domanda di partecipazione;
9. Allegato 2_DGUE elettronico;
10. Allegato 3_Modello dichiarazione Avvalimento
11. Allegato 4_Modulo per attestazione del pagamento del bollo mediante contrassegno telematico;
12. Patto di integrità approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione n. 3599 del 16/12/2024;
13. Codice di comportamento del Comune di Lodi approvato con D.G. n. 5 del 15/01/2025 e ss.mm.ii.. da ultimo con D.G. n. 58 del 18/03/2026;
14. Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL;
15. Informativa Privacy.

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito del Comune di Lodi (<https://www.comune.lodi.it>)

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante SINTEL, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, da inoltrare entro le ore 10:00 del 27/10/2026.

L'invio dei quesiti deve avvenire in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte su SINTEL <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>, nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito di SINTEL.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater*, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater* del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa

a tutti gli operatori economici ausiliari.

SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Lotto	Oggetto	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO PER 24 MESI
Lotto 1	Assicurazione all risks del patrimonio immobiliare e mobiliare	240.000,00	480.000,00
Lotto 2	Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	180.000,00	360.000,00
	TOTALE		840.000,00

L'ammontare dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la sua intera durata (escluse eventuali opzioni o rinnovi ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.) è di € 840.000,00. L'importo comprende anche i costi della manodopera.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 vista la natura dei servizi oggetto del presente appalto.

Nel presente disciplinare non vengono indicati i costi della manodopera in deroga a quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023. La motivazione è che tali costi, nel caso di servizi assicurativi sono quantificabili in un valore marginale rispetto c.d. "puro" (che ha natura esclusivamente finanziaria) e hanno, anche per tale margine valore c.d. di "caricamento", una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera dell'organizzazione imprenditoriale peculiare del settore assicurativo, nell'ambito del quale i contratti stipulandi potranno essere gestiti non dal personale dipendente della Compagnia aggiudicatrice, bensì anche da agenti/rappresentanti della stessa dotati di autonomia organizzativa.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL e suoi successivi rinnovi (Codice CNEL: J121/J131).

L'Operatore Economico che propone un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante dovrà dichiarare l'equivalenza delle tutele offerte dal contratto proposto.

La Stazione Appaltante si riserva prima di procedere all'affidamento del servizio di verificare tale dichiarazione.

I premi assicurativi sono comprensivi di imposte e tasse se dovute.

L'appalto è finanziato con mezzi di bilancio comunale.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto (escluse eventuali opzioni) è di mesi 24 con le seguenti decorrenze:

Lotto	Oggetto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
Lotto 1	Assicurazione all risks del patrimonio immobiliare e mobiliare	31/12/2026	31/12/2028
Lotto 2	Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	31/12/2026	31/12/2028

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice si applica la revisione prezzi qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto le componenti essenziali di costo del progetto subiscano delle variazioni, in aumento o in diminuzione superiore al 5% del valore complessivo dell'affidamento e operano nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al precedente capoverso, si utilizza l'indice sintetico elaborato dall'ISTAT con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Facoltà di rinnovo: non è prevista.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare i contratti per una durata massima pari a 6 (sei) mesi nelle modalità meglio indicate nei singoli capitolati speciali d'appalto - condizioni di polizza.

Lotto	Oggetto	Proproga 180 gg
Lotto 1	Assicurazione all risks del patrimonio immobiliare e mobiliare	120.000,00
Lotto 2	Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	90.000,00
	TOTALE	210.000,00

L'importo stimato di tale opzione è di € 210.000,00.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Lotto	Oggetto	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO PER 24 MESI	IMPORTO PROROGA 6 MESI
Lotto 1	Assicurazione all risks del patrimonio immobiliare e mobiliare	240.000,00	480.000,00	120.000,00
Lotto 2	Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	180.000,00	360.000,00	90.000,00
	TOTALE	420.000,00	840.000,00	210.000,00
				1.050.000,00

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.050.000,00, al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, compresi oneri per la sicurezza pari a complessivi € 0,00.

POLIZZE TOTALI	PREMIO ANNUO	VALORE 24 MESI	PROROGA 6 MESI	VALORE COMPLESSIVO
	420.000,00	840.000,00	210.000,00	1.050.000,00

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 108, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

SEZIONE 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di

organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitoli di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto. Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

Per tutti i Lotti

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida oltre che aggiudicare la procedura di gara nei confronti del medesimo operatore economico che dovesse risultare miglior offerente per tutti i lotti, senza alcuna limitazione.

SEZIONE 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo, se disponibile, al

fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 *ter*, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

È causa di esclusione l'inserimento dell'offerta economica nella busta amministrativa ciò in conformità alla consolidata giurisprudenza in merito al divieto di commistione tra offerta economica e busta amministrativa (cfr. delibera ANAC n. 442 del 29/09/2022; *ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 9187 del 27 ottobre 2022).

SEZIONE 6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro potrà essere acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii..

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara una raccolta premi media annuale nel Ramo Danni di almeno € 50.000.000,00.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; Certificato/Dichiarazione delle Agenzie di rating, documenti equipollenti (es. Documento ANIA su raccolta premi).

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) limitatamente a ciascuno dei lotti per i quali si presenta offerta, di aver stipulato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara almeno 3 (tre) servizi analoghi a quelli oggetto dello specifico lotto dell'appalto per cui si intende partecipare (ogni servizio analogo dovrà avere un premio annuo lordo non inferiore a quello a base di gara):

Lotto	Oggetto	IMPORTO ANNUALE
Lotto 1	Assicurazione all risks del patrimonio immobiliare e mobiliare	240.000,00
Lotto 2	Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	180.000,00

Per servizio ANALOGO si intende il servizio assicurativo riferito a ciascun rischio oggetto delle specifiche coperture di polizza reso da un operatore economico in possesso dei requisiti di idoneità personale di cui sopra.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C.

1. I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. e) f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, oltre che alla partecipazione in coassicurazione, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del RTI/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente del riparto di coassicurazione;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito della raccolta premi e quello dei servizi analoghi devono essere soddisfatti dal raggruppamento, dal consorzio ordinario, dalle aggregazioni di imprese di rete, GEIE e coassicurazione, nel suo complesso. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicate come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, saranno valutate le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

SEZIONE 7 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui punto 6.1, lettera b), solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SEZIONE 8 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

SEZIONE 9 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

SEZIONE 10 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, e precisamente:

Lotto	Oggetto	IMPORTO 24 MESI	IMPORTO GARANZIA FIDEIUSSORIA
Lotto 1	Assicurazione all risks del patrimonio immobiliare e mobiliare	480.000,00	9.600,00
Lotto 2	Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	360.000,00	7.200,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

A. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

B. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che

sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria del Comune di Lodi sul c/c bancario presso Banco BPM Codice IBAN IT 50H0503420301000000000757.

In tale ipotesi dovrà essere allegata la relativa ricevuta del versamento/bonifico.

IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI:

a) si possono presentare autonome distinte garanzie provvisorie per ciascun lotto in cui si intende partecipare

oppure

b) può essere presentata un'unica garanzia provvisoria di importo pari alla somma degli importi stabiliti per ciascun lotto in cui si intende partecipare. In tal caso nella garanzia provvisoria in qualsiasi forma costituita deve essere necessariamente indicata la gara dei singoli lotti a cui si riferisce la garanzia. Nel caso in cui il concorrente abbia fornito un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione più lotti la stessa verrà svincolata solamente ad avvenuta aggiudicazione di tutti i lotti coperti da garanzia

SEZIONE 11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura dovranno provvedere al pagamento del contributo secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 e allegano la relativa ricevuta. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	Oggetto	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
Lotto 1	Assicurazione all risks del patrimonio immobiliare e mobiliare	BD27FAF79B	33,00
Lotto 2	Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro	BD27FB086E	33,00

1. In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'avvenuto pagamento del contributo verrà accertato mediante consultazione del FVOE
2. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.
3. Nel caso di RTI/Coassicurazione/Consorzio costituendo o costituito, il versamento è effettuato a cura dell'impresa delegataria/mandataria.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

SEZIONE 12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Si raccomanda di seguire la procedura guidata riportata nelle guide del Sistema SINTEL, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 4/11/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte.

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'**OFFERTA** è composta da:

- A.** una busta telematica contenente la documentazione amministrativa (UNICA ANCHE NEL CASO SI PARTECIPAZIONE A PIU' LOTTI);
- B.** busta telematica contenente l'offerta tecnica (UNA PER OGNI LOTTO PER IL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE);
- C.** busta telematica contenente l'offerta economica (UNA PER OGNI LOTTO PER IL QUALE SI INTENDE

PARTECIPARE).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di gara devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://www.sintel.regione.lombardia.it>, nella sezione dedicata alla presente procedura, nonché sul sito del Comune di Lodi <https://www.comune.lodi.it>, nell'apposita sezione dedicata alla presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

SEZIONE 13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della

documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

SEZIONE 14 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Allegato 1_Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- Allegato 2_DGUE_Concorrente;
- Allegato 3_Modello dichiarazione avvalimento;
- Allegato 4_Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo. Per la partecipazione alla presente gara, è dovuta l'imposta di bollo ai sensi di legge, quantificata in € 16,00 ogni 4 pagine, che può essere assolta mediante una delle seguenti modalità:
 - applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 4), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
 - virtualmente, tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate secondo le indicazioni previste al punto 16.1 del presente Disciplinare. In tal caso, deve essere allegata documentazione a comprova.
- garanzia provvisoria;
- eventuale procura;

- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.2 e 14.3;
- Patto di integrità approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione n. 3599 del 16/12/2024, firmato digitalmente;
- Codice di comportamento del Comune di Lodi approvato con D.G. n. 5 del 15/01/2025 e ss.mm.ii.. da ultimo con D.G. n. 58 del 18/03/2026 firmato digitalmente;
- privacy

➤ **DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 ed è da inserire nella Busta Amministrativa della Piattaforma SINTEL.

La domanda è unica anche nel caso di partecipazione a più Lotti.

IL CONCORRENTE INDICA NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER QUALE LOTTO O QUALI LOTTI CONCORRE.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice, contenute nella domanda di partecipazione, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, come recepito ed integrato dalla stazione appaltante con deliberazione n.5 del 15/01/2025, reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali così come declinato nel presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo

comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella domanda di partecipazione.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 ogni 4 pagine viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf (Allegato 4). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti

temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

SEZIONE 15 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, per ogni singolo lotto, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità di cui al paragrafo 12.1, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) scheda di offerta tecnica (come da documento predisposto dalla appaltante);
- b) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento (eventuale);
- c) documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL (eventuale);
- d) copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata per ragioni di riservatezza (eventuale). I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara, senza alcun limite di varianti proposte. Affinché siano prese in considerazione, è necessario che le varianti proposte dal concorrente rispettino requisiti minimi indicati nei rispettivi capitolati.

Le varianti ammesse sono riferibili a:

1. Norme generali e modalità di esecuzione del contratto;
2. Estensioni / Limitazioni di garanzia;
3. Limiti di indennizzo e massimali;
4. Scoperti e franchigie.

La presentazione delle varianti potrà avvenire mediante la compilazione dell'apposito allegato "Scheda di offerta tecnica".

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

SEZIONE 16 – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce, per ciascun lotto, la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità di seguito riportate.

Allo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico, a pena di esclusione, deve:

- a) inserire nel campo "Offerta economica" il premio assicurativo annuale al lordo di Iva e/o di altre imposte

e contributi di legge; verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

- b) indicare a Sistema i costi della sicurezza derivanti da interferenza, stimati in € 0,00 dalla stazione appaltante;
- c) inserire i costi della sicurezza interni aziendali, stimati dall'operatore economico per la singola annualità, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023), connessi con l'attività d'impresa;
- d) inserire i costi della manodopera relativi alla singola annualità (art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023).

Al fine di consentire al RUP l'immediata valutazione ex art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 dell'offerta presentata, l'operatore economico dovrà caricare a Sistema, per ciascun lotto per il quale concorre, la "Scheda di Offerta Economica" contenente il valore riferito al premio assicurativo annuale (al lordo di imposte e oneri fiscali), nonché la relativa scomposizione per ciascuna delle partite assicurate, oltre che le giustificazioni relative alla congruità dei costi interni aziendali della sicurezza concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi della manodopera.

Qualora l'importo indicato per i costi della manodopera sia inferiore a quello determinato dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, dovrà giustificare, attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate, che il costo del personale offerto derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara. In caso di discordanza tra il premio assicurativo indicato sulla piattaforma Sintel e quello indicato sulla "Scheda di Offerta Economica", verrà considerato valido l'importo indicato sulla "Scheda di Offerta Economica".

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente disciplinare nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema denominata "invio offerta".

Il completamento della procedura di presentazione ed invio dell'offerta deve avvenire mediante conferma ed invio dell'offerta medesima composta da:

1) Busta telematica A – Documentazione Amministrativa;

2) Busta telematica B – Offerta Tecnica;

3) Busta telematica C – Offerta Economica.

Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e inalterabilità della stessa.

Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARIA, Gestore del Sistema, e la Stazione Appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.

Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

SEZIONE 17 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono pertanto basi d'asta con obbligo di ribasso: sono pertanto ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d'asta sottoindicate.

La Stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Le condizioni riportate nel Capitolato sono considerate condizioni base per la stipula del contratto, pertanto, ogni variante al Capitolato dovrà essere esclusivamente riferita agli elementi di valutazione di seguito indicati.

È ammessa la presentazione di varianti alle condizioni del Capitolato Speciale di Polizza. L'offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come **“Opzione base”**, oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come **“Opzione migliorativa”**.

Non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sottoindicate.

Verrà attribuito il massimo punteggio all'operatore economico che avrà offerto le migliori varianti, secondo il criterio di valutazione sopra indicato.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY

Il concorrente

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che le offerte tecniche sono soggette ai requisiti minimi di qualità riportati qui di seguito, pena l'esclusione delle offerte stesse;
- consapevole che in assenza di indicazione di valore negli appositi campi “Valore offerto dal concorrente” (PTb - PTc), s'intenderà offerto quanto previsto da Capitolato con conseguente attribuzione di punteggio.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA:

Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, il concorrente offre:

Sub parametro di natura Quantitativa ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PTa)”
--

il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

oppure

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto integrato e/o modificato sulla base dell'accettazione delle varianti migliorative come di seguito indicato (Massimo punti 10).

(PT ^{a1})	Sez. 2 Art. 6 – Ipotesi di “Recesso”	Punti	(Barrare con X)
	Art. 6 Recesso per sinistro (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Art. 6 Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)	6	SI ☐ NO ☐

(PT ^{a2})	Sez. 3 Art. 6 – Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocazione dei residui di beni non assicurati	Punti	(Barrare con X)
	Garanzia non accettata (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Garanzia accettata (Opzione migliorativa)	2	SI ☐ NO ☐

(PT ^{a3})	Sez. 3 Art. 31 – Prestazioni Aggiuntive:	Punti	(Barrare con X)
	Garanzia non accettata (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Garanzia accettata (Opzione migliorativa)	2	SI ☐ NO ☐

Sub parametro di natura Quantitativa
ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PTb-PTc)”

Il concorrente presenta offerta con le seguenti modalità:

- ☐ Accettazione integrale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (verranno attribuiti i punteggi derivanti dall’applicazione della Formula di seguito indicata)

Oppure

- ☐ Accettazione parziale delle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, SALVO QUANTO PREVISTO ALLE VARIANTI QUANTITATIVE (verranno attribuiti i punteggi derivanti dall’applicazione della Formula di seguito indicata):

Sub parametro	Formula	Dove:
Limiti di indennizzo	punti $\Delta O^i / \Delta O^{\max}$	ΔO = valore del rialzo = $LM^{\text{offerto}} - LM^{\text{base di gara}}$ LM = limite di indennizzo ΔO^i = valore del rialzo offerto dal concorrente in esame (^{iesimo}) $\Delta O^{\max}$ = valore del rialzo dell’offerta più alta
Franchigie	punti $\Delta O^i / Fr^{\text{base di gara}}$	Fr = Franchigia ΔO = valore del ribasso = $Fr^{\text{base di gara}} - Fr^{\text{offerta}}$ ΔO^i = valore del ribasso offerto dal concorrente in esame (^{iesimo})

PT^b = $\sum$ sub – parametri. Punteggio complessivo massimo attribuibile 30 pt

PT^c = $\sum$ sub- parametri. Punteggio complessivo massimo attribuibile 30 pt

SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO (PT^B)

- ☐ Fermo restando i requisiti minimi (opzione base), il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (*compilare, dove consentito, i campi nella colonna VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE*):

GARANZIA PRESTATATA	OPZIONE BASE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE A singolo sub parametro
Limite per sinistro e per periodo assicurativo (PT ^{B1})	€ 30.000.000,00	€	5
Eventi socio-politici (PT ^{B2})	€ 1.500.000,00 sinistro/anno	€ sinistro / anno	3
Terrorismo e sabotaggio (PT ^{B3})	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € sinistro / anno	3
Eventi atmosferici (PT ^{B4})	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 per sinistro/anno	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € sinistro / anno	5
Grandine (PT ^{B5})	€ 500.000 per sinistro/ anno	€per sinistro / anno	5
Inondazioni, alluvioni (PT ^{B6})	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € sinistro /anno	3
Allagamenti (PT ^{B7})	€ 500.000,00 sinistro/ anno	€ sinistro / anno	3
Terremoto (PT ^{B8})	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 2.000.000,00 sinistro/anno	50% della s.a. del singolo fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € sinistro / anno	3
TOTALE			30

ALTRE FRANCHIGIE/ SCOPERTI (PT^C)

- ☐ Fermo restando i requisiti minimi (opzione base), il concorrente presenta offerta con i seguenti valori (*compilare, dove consentito, i campi nell'ultima colonna*):

GARANZIA PRESTATATA	OPZIONE BASE	VALORE OFFERTO DAL CONCORRENTE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
Franchigia fissa frontale per ogni sinistro, salvo quanto disposto diversamente (PT ^{c1})	€ 10.000,00	€	5
Eventi socio-politici (PT ^{c2})	Scoperto 10 % con minimo € 2.000,00 per sinistro	Scoperto 10 % con minimo €per sinistro	3
Terrorismo e sabotaggio (PT ^{c3})	Scoperto 10 % con minimo € 25.000,00 per sinistro	Scoperto 10 % con minimo €per sinistro.	3
Eventi atmosferici (PT ^{c4})	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Scoperto 10% minimo € per singolo fabbricato e relativo contenuto	5
Grandine(PT ^{c5})	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Scoperto 10% minimo € per singolo fabbricato e relativo contenuto	5
Inondazioni, alluvioni (PT ^{c6})	Scoperto 10% minimo € 25.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto	Scoperto 10% minimo €00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto	3
Allagamenti (PT ^{c7})	€ 25.000,00 per sinistro	€ per sinistro	3
Terremoto (PT ^{c8})	Scoperto 10% minimo € 50.000,00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto	Scoperto 10% minimo €00 per sinistro per singolo fabbricato e relativo contenuto	3
TOTALE			30

LOTTO 2 RCTO

Il concorrente:

- avendo conoscenza integrale di tutte le circostanze generali e speciali concernenti il rischio in oggetto;
- consapevole che non sono ammesse ulteriori varianti ai Capitolati Speciali d'Appalto (Polizza di Assicurazione), salvo l'eventuale accettazione della condizione contrattuale indicata come "Opzione migliorativa;
- consapevole che sarà attribuito il punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "SI", in quanto l'impegno si intenderà come assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione migliorativa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione).
- consapevole che non sarà attribuito alcun punteggio tecnico in relazione al singolo sub parametro nel caso in cui barri la casella "NO" oppure non barri alcuna casella, in quanto l'impegno si intenderà come non assunto. In tale ipotesi l'Offerente dichiara di essere consapevole che s'intenderà confermata l'opzione base prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto (Polizza di Assicurazione) in quanto requisito minimo a pena di esclusione previsto per la partecipazione alla presente gara.

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TECNICA

Con riferimento a ciascuno dei sub parametri di seguito elencati, il concorrente offre:

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^a)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)			
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE			
(PT ^{a1})	Sez. 2 Art. 5 – Ipotesi di “Recesso”	Punti	(Barrare con X)
	Art. 5 Recesso per sinistro (Opzione base)	0	SI ☐ NO ☐
	Art. 5 Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)	10	SI ☐ NO ☐

(PT ^{a2})	Sez. 3 Art. 3 – Malattie professionali	Punti	(Barrare con X)
	Art. 3 Malattie professionali (Opzione base): L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.	0	SI ☐ NO ☐
	Art. 3 Malattie professionali (Opzione base): L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.	5	SI ☐ NO ☐
	Art. 3 Malattie professionali (Opzione base): L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 36 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.	10	

(PT ^{a3})	Sez. 3 Art. 6 esclusioni - punto 15) Danni derivanti o connessi alla violazione di leggi, regolamenti in materia di emergenza sanitaria, malattie infettive.	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base- Esclusione mantenuta	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa- Esclusione eliminata	10	SI ☐ NO ☐

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “LIMITI DI INDENNIZZO” (PT^b)

(PT ^{b1})	Limite di Indennizzo RCT - Sez.5-Art. 1 “Massimali”	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base	0	SI ☐ NO ☐

	Responsabilità Civile verso Terzi € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona € 2.500.000,00 per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona		
	Opzione migliorativa Responsabilità Civile verso Terzi € 12.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 3.500.000,00 per ogni persona € 3.500.000,00 per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 12.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 3.500.000,00 per persona	5	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa Responsabilità Civile verso Terzi € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona € 5.000.000,00 per danni a cose Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per persona	10	SI ☐ NO ☐

(PT ^{b2})	Limite di Indennizzo Condutture ed Impianti Sotterranei - Sez.5-Art. 2;	Punti	(Barrare con X)
	Opzione base - € 500.000,00 per sinistro/anno	0	SI ☐ NO ☐
	Opzione migliorativa - € 1.000.000,00 per sinistro/anno	10	SI ☐ NO ☐

ELENCO DELLE VARIANTI DI CUI AL SUB PARAMETRO “CONDIZIONI DI GARANZIA (PT^c)

VARIANTE MIGLIORATIVA (ARTICOLO E SEZIONE)			
FRANCHIGIA			
(PT ^{c1}) Franchigia Fissa	Franchigia Fissa RCT	Punti	(Barrare con X)
RCT – Sez. 5 - Art.2	€ 3.000,00 (Opzione migliorativa 2)	0	SI ☐ NO ☐
	€ 2.000,00 (Opzione migliorativa 2)	07	SI ☐ NO ☐
	€ 1.000,00 (Opzione migliorativa 2)	14	SI ☐ NO ☐
	ZERO	20	SI ☐ NO ☐

Con la compilazione della “Scheda di Offerta Tecnica”, si conferma l’accettazione integrale del Capitolato Speciale di Polizza di riferimento, salvo le eventuali varianti migliorative espressamente opzionate.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale al lordo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge per singolo Lotto, verranno assegnati 30 punti (cioè, il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo); alle altre offerte verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula:
"Formula del prezzo minimo":

$$PE = P_{\text{Emax}} \times P_{\text{min}} / P_o$$

dove:

PE= Punteggio offerta economica

Po= Prezzo offerto dal singolo concorrente;

PEmax= Punteggio economico massimo assegnabile;

Pmin= Prezzo più basso offerto in gara.

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

Dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica

(inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica);

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica.

SEZIONE 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Lodi nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

SEZIONE 19 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 5/11/2026, alle ore 10.00. Tale sessione, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Le successive sessioni sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La pubblicità è garantita dallo stesso svolgimento telematico della procedura che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte. La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procederà:

- a) a verificare la ricezione delle offerte presentate entro il termine fissato;
- b) a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale;
- c) a verificare l'avvenuto caricamento in piattaforma, da parte dei concorrenti, delle offerte tecniche;
- d) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Sarà poi la commissione giudicatrice a procedere all'apertura, all'esame, alla valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, come meglio precisato negli articoli seguenti.

SEZIONE 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, se non contestuale alla prima sessione, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i già menzionati concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio in due giorni dall'apposita richiesta inoltrata attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" della piattaforma Sintel.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà

collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

SEZIONE 21 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi, quali anche i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Responsabile della fase di affidamento e/o il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

SEZIONE 22 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, D. Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui il contratto non sia stipulato entro il **30/09/2025**, l'esecuzione potrà avere inizio in pendenza di rogitazione previa sottoscrizione di verbale di consegna anticipata. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni *sub* contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del *sub* contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblica amministrativo.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere con il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

SEZIONE 23 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

SEZIONE 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante <https://www.comune.lodi.it> nell'apposita sezione dedicata alla procedura. Il Codice di Comportamento del Comune di Lodi è stato approvato con D.G. n. 5 del 15/01/2025 e modificato con D. G. 58 del 18/03/2026 ed è allegato al presente Disciplinare.

SEZIONE 25 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

SEZIONE 26 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

SEZIONE 27 – CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l'Amministrazione aggiudicatrice dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Milano, Via Bodio 33, tel. 0248538.1, C.F. e P.IVA n. 01699520159, iscrizione al RUI n. B55861.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della stazione appaltante, dal broker.

L'Amministrazione aggiudicatrice dichiara di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Milano – Viale Bodio n. 33, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti dal broker, per conto della Stazione Appaltante. La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 6%.

Si comunica sin d'ora che il contratto stipulato con Marsh S.p.A., relativo all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, scadrà in data 31/03/2028.

Ogni comunicazione relativa all'appalto, successivamente all'aggiudicazione, avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio, eseguito in buona fede dal Contraente al broker, si considera come effettuato direttamente alla Società, che si impegna sin da ora a rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109, comma 2, let. a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del Broker, nonché quanto eventualmente previsto all'art. 120, comma 3, let. b) del D. Lgs. n. 36/2023, è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà

quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

SEZIONE 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA PRIVACY 679/2016/UE

Regolamento

Informativa Interessati - Gare d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Lodi tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di Lodi garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (Art. 6.1.e Regolamento 679/2016/UE);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- gestione di preventivi e offerte;
- gestione della procedura di affidamento;
- gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di Lodi utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.

I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE).

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni.

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lodi. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lodi in Piazza Broletto 1 - 26900 Lodi (LO).

Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE).

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Lodi in Piazza Broletto 1 – 26900 Lodi (LO). In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (dpo@comune.lodi.it) indicati sul sito web dell'Ente.

Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Comune di Lodi dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

Diritti dell'interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l'esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.

Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato sono acquisiti d'ufficio presso il Comune di Lodi o presso altre P.A. o soggetti terzi.